

Messaggio

numero
8548data
26 febbraio 2025competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Approvazione della Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre la proposta di approvazione di una Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (*“Interkantonale Vereinbarung über die BVG- und Stiftungsaufsicht der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Thurgau und Tessin – Fusion BVS/OSTA”*), concernente la vigilanza sulle fondazioni domiciliate in Ticino, siano esse correlate alla previdenza professionale/LPP oppure quelle “classiche” ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice civile.

I. SITUAZIONE INIZIALE

1. Riforma strutturale della vigilanza in materia di LPP

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è stata adottata il 25 giugno 1982, ed ha subito negli anni successivi varie modifiche. Di rilevanza, per il presente Messaggio, è quella adottata dall'Assemblea federale il 19 marzo 2010 che ha approvato la cosiddetta riforma strutturale (FF 2010 1799), con l'obiettivo di rafforzare la vigilanza mediante la cantonalizzazione e la regionalizzazione della vigilanza diretta e di distinguere in modo chiaro i compiti e la responsabilità delle parti coinvolte. Disposizione degna di nota di tale riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, è l'articolo 61 capoverso 2 LPP, che ha conferito ai Cantoni la facoltà di costituire regioni di vigilanza e di istituire pertanto autorità di vigilanza comuni. Il terzo capoverso del medesimo articolo indica i requisiti che l'autorità di vigilanza deve avere: essa deve rivestire la forma di un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Nell'esercizio della sua attività la stessa non può essere vincolata a istruzioni.

Questo cambiamento organizzativo, prescritto dal diritto federale, aveva imposto a quel momento l'adeguamento della legislazione cantonale, considerato che l'allora vigente legge del 4 ottobre 1999 di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LALPP) delegava, all'articolo 1 capoverso 1, al Consiglio di Stato la competenza di designare il dipartimento che assume i compiti di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale. Il Consiglio di Stato, con l'articolo 12a del regolamento del 4 marzo 1997 circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di

previdenza professionale, aveva attribuito questa competenza alla Divisione della giustizia, che però, essendo un ufficio dell'amministrazione cantonale, non adempiva manifestamente più i requisiti imposti dal nuovo articolo 61 capoverso 3 LPP.

2. Accordo tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (*Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht –OSTA*) concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni del 7 dicembre 2011

In applicazione del testé menzionato articolo 61 capoverso 2 LPP, il 7 dicembre 2011 il Canton Ticino ha sottoscritto formalmente un Accordo di collaborazione con l'organo di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (*Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht – OSTA*, nell'acronimo in lingua tedesca). Si tratta di un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria, con sede principale a San Gallo, costituito per il tramite di una convenzione intercantonale sottoscritta originariamente da sei cantoni della Svizzera orientale nel 2005 (Glarona, San Gallo, Appenzello interno, Appenzello esterno, Turgovia, Grigioni), al quale ha aderito successivamente anche il Canton Sciaffusa. Essa è operativa dal 1° gennaio 2008.

Tale accordo, fondato sul messaggio governativo n. 6533 del 21 settembre 2011 ed entrato formalmente in vigore il 1° gennaio 2012 (RL 852.150), prevedeva espressamente la delega al citato istituto sovracantonale dell'esercizio della vigilanza su tutte le fondazioni domiciliate in Ticino non sottoposte all'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, siano esse correlate alla previdenza professionale/LPP oppure quelle "classiche" ai sensi dell'articolo 80 e segg. del Codice civile. Esso ha potuto disporre sin dall'inizio della sua attività di una filiale a Muralto con due addetti, finanziata dal Cantone Ticino con un contributo unico e non rimborsabile di fr. 95'000.- versati al momento della sottoscrizione dell'accordo (v. art. 4 dell'Accordo).

Contestualmente alla sottoscrizione di questo accordo, il 29 novembre 2011 il Gran Consiglio ha adottato la nuova legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni (RL 852.100), che ha sostituito l'ormai desueta LALPP (v. punto 1, supra). La possibilità di aderire ad un'autorità sovracantonale di vigilanza è peraltro stata espressamente inserita all'articolo 3 della nuova legge.

3. Progetto di fusione tra le Autorità di vigilanza della Svizzera orientale e del Canton Zurigo

Il Consiglio di Stato ha preso atto nel 2022 della proposta avanzata in un primo tempo dalle autorità zurighesi per elaborare una Convenzione intercantonale nell'ambito del progetto di fusione dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (OSTA) con quella del Canton Zurigo. Una prima bozza dell'avamprogetto, corredata dal relativo rapporto esplicativo, era stata sottoposta al Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, nel mese di settembre del 2023. Dopo una fase di consultazione con i vari Cantoni, che si sono potuti esprimere sul contenuto della bozza, una forma definitiva della Convenzione è stata proposta ai Governi cantonali nel gennaio 2024 ed è stata approvata da questi entro il 25 aprile 2024.

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

La fusione in esame rappresenta, a mente di questo Consiglio, un'azione proattiva del processo di concentrazione in atto fra le fondazioni LPP; sempre più aziende infatti rinunciano a una propria cassa pensione e si affidano a grandi istituzioni per la gestione dei loro fondi pensionistici, rendendo però l'opera di vigilanza su queste ultime sempre più complessa e impegnativa. Il mercato delle casse LPP si concentra vieppiù su pochi attori di grosse dimensioni, spinto anche dai cambiamenti demografici e dall'evoluzione dei mercati finanziari. La prevista fusione fra le Autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP della Svizzera orientale con quelle del Canton Zurigo vuole rispondere a queste sfide, garantendo anche in futuro una vigilanza di alta qualità, efficace, tempestiva e conforme ai dettami legali.

Di questa accresciuta competenza potrà approfittarne anche la vigilanza sulle fondazioni classiche, nei quattro Cantoni in cui sarà operativa (Zurigo, San Gallo, Turgovia e Ticino). In tal senso, il fatto di disporre, oltre alla sede centrale di Zurigo, di altre due sedi decentrate a San Gallo e Muralto/TI, costituisce un vantaggio, permettendo l'ancoraggio della vigilanza alle realtà locali. Dal profilo organizzativo, logistico e dei costi, la fusione delle autorità di otto Cantoni della Svizzera orientale con quelle del Canton Zurigo è pure vantaggiosa, date le economie di scala e le sinergie che si vengono a creare. Il bacino di utenza passa da 1.4 milioni di abitanti a 2.9 milioni, includendo peraltro il Cantone economicamente più forte della Confederazione. Secondo quanto riportato dal Rapporto esplicativo (pag. 4) allegato alla Convenzione, il futuro nuovo istituto potrà contare nella regione di sua competenza sull'apporto di 36 addetti a tempo pieno, che si occuperanno della vigilanza di 970 fondazioni LPP con una somma di bilancio complessiva di 560 miliardi di franchi e 1'880 fondazioni classiche con una somma di bilancio complessiva di 9 miliardi di franchi. Dal puro profilo finanziario, il nuovo istituto erediterà, al momento della fusione, le somme a bilancio delle due attuali Autorità di vigilanza, per cui anche con il nuovo modello non vi sarà alcun onere a carico del TI come nella situazione attuale.

Nel Canton Ticino l'approvazione finale della convenzione compete al Gran Consiglio, giusta l'articolo 3 della legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, da qui la necessità della presentazione dell'attuale messaggio da parte del Consiglio di Stato, che contempla anche le modifiche legislative interne imposte dal passaggio al nuovo istituto di vigilanza. Con risoluzione n. 6320 del 18 dicembre 2024, il Consiglio di Stato ha trasmesso - in ossequio al dovere di informazione di cui all'articolo 66 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) - all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la bozza finale della Convenzione con richiesta di formulare eventuali raccomandazioni sul suo contenuto; con lettera del 5 febbraio 2025 l'Ufficio presidenziale ha informato formalmente il Consiglio di Stato di non avere raccomandazioni al riguardo.

4. Situazione nel Cantone Ticino

Alla fine del 2023, sotto la vigilanza cantonale vi erano 47 istituti di previdenza professionale. Nel Cantone Ticino, come peraltro nel resto della Confederazione, le statistiche mostrano che il numero di istituti di previdenza professionale tende a diminuire ma nel contempo la loro dimensione, considerata in termini di patrimonio, aumenta in virtù di un processo di concentrazione. Nel 2010 il patrimonio detenuto dai fondi di previdenza sottoposti a vigilanza era pari a fr. 6,26 mia., oggi tale valore si attesta a 10 mia. di franchi.

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

Ne risulta pertanto un accrescimento molto importante della dimensione media degli istituti di previdenza registrati.

In Ticino sono sottoposte alla vigilanza cantonale 574 fondazioni classiche, sulla base dell'articolo 84 del Codice civile; per 49 di queste, il Municipio funge da autorità inferiore di vigilanza. Il numero di fondazioni tende a crescere perché le soppressioni delle fondazioni classiche possono essere attuate solo con criteri piuttosto restrittivi e quindi le iscrizioni sopravanzano le radiazioni.

Numero di fondazioni sottoposte alla vigilanza del Cantone Ticino nel periodo 2000-2023
(V. allegato statistico Rendiconto del Consiglio di Stato)

Istituti di previdenza professionale	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Istituti iscritti al 31 dicembre	150	109	82	61	51	49	50	47	47
di cui istituti di diritto pubblico	4	5	5	5	5	5	5	5	5

Fondazioni classiche	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021	2022	2023
Fondazioni iscritte al 31 dicembre	410	486	527	545	562	559	557	562	574
Nuove iscrizioni	0	14	16	11	5	7	9	12	14
Soppressioni	0	8	10	23	8	12	8	10	2

Numero di istituti di previdenza secondo il totale degli attivi (sulla base dei dati più recenti in possesso dell'Autorità di vigilanza)

Totale attivi	istituti registrati*		istituti non registrati**	
	2010	2023	2010	2023
fino a 5'000'000 fr.	6	6	44	18
da 5'000'000 a 50'000'000 fr.	10	3	6	5
da 50'000'000 a 200'000'000 fr.	8	6	1	3
da 200'000'000 a 1'000'000'000 fr.	3	4	-	-
oltre 1'000'000'000 fr.	1	2	-	-
Totale	28	21	51	26

*istituti di previdenza autorizzati all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria (art. 48 LPP)

**istituti per l'assicurazione sovra-obbligatoria, quali i fondi padronali / fondazioni 3A

Il totale degli attivi degli istituti di previdenza sottoposti alla vigilanza ammonta a 10 miliardi di franchi (nel 2010 era di 6.26 miliardi di franchi).

Numero di fondazioni secondo il totale degli attivi (sulla base dei dati più recenti in possesso dell'Autorità di vigilanza)

Totale attivi	2010	2022 (bilanci al 31.12.2022) [§]
fino a 50'000 fr.	80	53
da 50'000 a 100'000 fr.	41	41
da 100'000 a 500'000 fr.	144	148
da 500'000 a 1'000'000 fr.	76	77
da 1'000'000 a 5'000'000 fr.	116	128
da 5'000'000 a 20'000'000 fr.	57	84
da 20'000'000 a 60'000'000 fr.	12	12
oltre 60'000'000 fr.	-	4
Totale	526	547

§ Differisce dal numero totale di fondazioni sottoposte a vigilanza perché le nuove fondazioni non hanno ancora presentato il primo conto annuale.

Il totale degli attivi delle fondazioni ammonta a circa 2.08 miliardi di franchi.

II. PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI STATO

1. Adesione alla Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP)

Come surriferito, il Cantone Ticino ha sottoscritto a valere dal 1° gennaio 2012 un Accordo di collaborazione con l'organo di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria con sede a San Gallo, che era stato precedentemente costituito dai 7 Cantoni della Svizzera orientale nel 2005.

L'esperienza maturata in questi 12 anni di adesione a questa autorità sovracantonale di vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni classiche può essere definita più che positiva. Con la delega della vigilanza estesa sia agli istituti di previdenza professionale, sia alle fondazioni classiche, la competente Autorità di vigilanza ha potuto disporre nel Cantone Ticino di una massa critica per impiegare due unità - oggi tre - che si occupano delle fondazioni con una succursale propria a Muralto (oggi a Locarno), che ha peraltro potuto operare in maniera tutto sommato autonoma, conoscendo molto bene le specificità locali e continuando ad utilizzare integralmente nell'esecuzione della propria attività la lingua italiana. Dall'altro lato, la sede ticinese dell'Autorità di vigilanza in ambito di fondazioni ha potuto e può avvalersi del sostegno della sede centrale di San Gallo, in particolare quando devono essere esaminate e approfondite questioni giuridiche o contabili complesse o particolari, nonché dell'esperienza maturata da tutti gli altri Cantoni membri dell'istituto OSTA poiché alle dipendenze dell'Autorità di vigilanza della Svizzera orientale vi sono giuristi, economisti e specialisti in materia di previdenza professionale. In tal modo, dal 2012 non è più stato necessario affidare mandati esterni per l'esame di questioni particolari, contribuendo pertanto al contenimento dei costi a carico del Dipartimento delle istituzioni. Anche dal profilo informatico, disponendo l'autorità di vigilanza sovra-cantonale di un sistema informatico con programmi specifici per la

vigilanza sulle fondazioni – peraltro costantemente aggiornati negli anni – ne è derivato un azzeramento dei costi su questo fronte a partire dal 2012.

A differenza della precedente Autorità di vigilanza, alla quale il Canton Ticino aveva aderito solo successivamente alla sua fondazione e disponeva di un diritto di voto consultivo, il progetto di Convenzione qui in esame prevede un nuovo organo, ossia il Consiglio del Concordato, che rappresenterà il livello decisionale superiore dell’Autorità di vigilanza, al quale il Ticino parteciperà a pieno titolo, con diritto di voto. Scopo della novità legislativa è quello di assicurare un chiaro ancoraggio politico nell’organo supremo dell’autorità di vigilanza da parte dei singoli governi cantonali, che saranno rappresentati ciascuno da un loro membro del Governo (v. art. 9 e 10 della nuova Convenzione).

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Stato è convinto che la proposta di adesione alla futura Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP che oltre agli attuali Cantoni della Svizzera orientale ingloba anche il Canton Zurigo non potrà portare che benefici e migliorerà ulteriormente la qualità della vigilanza anche nel nostro Cantone.

2. Aspetti finanziari

Gli attuali due istituti di vigilanza, quello dei Cantoni della Svizzera orientale a cui aderisce anche il nostro Cantone, e quello del Canton Zurigo continueranno la loro rispettiva gestione finanziaria in piena autonomia fino al momento dell’avvenuta fusione. Anche tutti i costi della futura Autorità di vigilanza – come è il caso attualmente – verrebbero sopportati da questa, atteso che i singoli Cantoni membri non sopportano alcun costo. Essa si finanzierebbe infatti con gli emolumenti prelevati dai soggetti vigilati secondo quanto previsto agli articoli 18 e segg. della Convenzione intercantonale qui in esame; in particolare si tratta delle tasse di vigilanza annuale e delle tasse per le revisioni individuali, per l’adozione di provvedimenti particolari o altri servizi. I tariffari saranno elaborati e adottati dal Consiglio di amministrazione della nuova Autorità di vigilanza, e per quanto riguarda il Canton Ticino, sostituiranno (ma solo al momento dell’effettiva entrata in vigore della nuova autorità) quelle previste nell’attuale tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (attualmente pubblicato nella raccolta leggi; RL 852.175). Rispetto alla Convenzione attuale, la nuova Convenzione non prevede più l’obbligo per i Cantoni di coprire un eventuale deficit di gestione una volta esaurito il capitale proprio, né di assumersi la responsabilità sussidiaria (art. 33 nuova Convenzione). Il Cantone Ticino rimane responsabile limitatamente alle sole pretese insorte prima e dopo la sua adesione alla Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (art. 33 cpv. 2 e 3 nuova Convenzione).

Il finanziamento iniziale, secondo l’articolo 20 della nuova Convenzione, sarà costituito dal capitale proprio conferito dalle due Autorità di vigilanza pre-esistenti; l’obiettivo dichiarato a livello di capitale proprio è, giusta l’articolo 21, compreso in un intervallo tra l’80% e il 120% della spesa annuale della futura Autorità di vigilanza, posto che se tale obiettivo sarà superato o non sarà raggiunto, verrà applicata un’indicizzazione verso il basso o verso l’alto delle tariffe prelevate. Per quanto riguarda gli istituti di previdenza, i tariffari futuri dovrebbero corrispondere a grandi linee a quelli attuali applicati dall’autorità della Svizzera orientale, ragione per la quale l’entrata in vigore della nuova Convenzione non dovrebbe comportare cambiamenti sostanziali per gli istituti di previdenza stessi.

III. COMMENTO SULL'ADEGUAMENTO DEL DIRITTO CANTONALE E SULLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

1. Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni (RL 852.100)

Questa legge era stata adottata il 29 novembre 2011 dal Gran Consiglio in sostituzione della ormai desueta LALPP (v. punto I.1.) e in vista della sottoscrizione dell'accordo fra il Canton Ticino con l'organo di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Articolo 1

Questo articolo stabilisce che l'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza LPP è designata dal Gran Consiglio mediante decreto legislativo. Poiché non si tratta di una semplice attribuzione di competenza a un ufficio interno dello Stato, per la quale sarebbe sufficiente la delega al Consiglio di Stato, è opportuno che la designazione della nuova Autorità di vigilanza sovracantonale, come già è stato il caso per l'accordo del 2011 richiamato in precedenza, resti di competenza del Parlamento.

Per le ragioni esposte, proponiamo di attribuire all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP) la competenza della sorveglianza sugli istituti di previdenza e alleghiamo a questo documento il progetto di decreto legislativo.

Questo articolo non deve pertanto essere modificato.

Articolo 2

Nella misura in cui si propone (v. punto "VI – Ripercussioni sugli enti locali"), in vista della sottoscrizione della nuova Convenzione intercantonale sull'Autorità di vigilanza in materia di fondazioni e LPP, una modifica legislativa che preveda lo stralcio dell'articolo 12 capoverso 1 della legge cantonale di applicazione e complemento del Codice civile (LAC) e quindi di togliere ogni residua competenza comunale in materia di sorveglianza delle fondazioni di carattere comunale, l'attuale articolo 2 è così modificato:

Art. 2

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l'autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli art. 84 e segg. CCS, ivi comprese quelle di carattere comunale.

Articolo 3

Dato che si propone che il Gran Consiglio attribuisca la competenza di vigilanza in materia di fondazioni e LPP all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP), questo articolo non è necessita di modifiche.

Articolo 4

Nonostante si continuerà a far capo ad un'Autorità di vigilanza con sede principale fuori Cantone (dall'attuale San Gallo alla futura Zurigo), le competenze giudiziarie rimangono immutate e i rimedi giuridici dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni rimarranno validi. Anche questa norma può rimanere immutata.

Articolo 5

I rimedi giuridici contro le decisioni delle fondazioni classiche mantengono l'attuale impostazione anche secondo la nuova Convenzione intercantonale in esame, che prevede al suo articolo 7 capoverso 2 l'impugnazione delle decisioni e disposizioni dell'Autorità di vigilanza a norma delle disposizioni giuridiche del Cantone firmatario nel quale si trova la sede della fondazione. A livello pratico, per le fondazioni e gli altri enti interessati non cambia nulla poiché gli incarti saranno trattati e le relative decisioni emesse dalla sede distaccata di Muralto (eventualmente con la consulenza della sede centrale di Zurigo) e la procedura – in lingua italiana – seguirà le disposizioni giuridiche ticinesi. Questo articolo non necessita pertanto di modifiche di sorta.

Articolo 6

Per ragioni di pura opportunità, riteniamo utile mantenere una base legale per emanare eventuali disposizioni di esecuzione, anche se con estrema verosimiglianza non sarà necessaria l'adozione di norme complete, considerato che saranno applicabili i regolamenti che emanerà la Commissione amministrativa della nuova autorità di vigilanza. Anche questo articolo non necessita pertanto di essere ammendato e/o modificato.

Articolo 7

Gli articoli sull'entrata in vigore degli atti normativi non vengono mai modificati. L'entrata in vigore delle modifiche viene stabilita nel numero II degli atti modificatori.

2. Decreto legislativo sull'approvazione della Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP)

Il decreto legislativo è necessario per attribuire formalmente alla futura Autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP) la competenza della sorveglianza sugli istituti di previdenza professionali (cfr. art. 61 cpv. 1 LPP) nonché sulle fondazioni classiche con sede in Ticino.

IV. PERSONALE – STRUTTURA DELLA SEDE TICINESE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA

La nuova Autorità di vigilanza continuerà a disporre, come ora, di una filiale in Ticino a Muralto con l'equivalente di tre unità a tempo pieno stipendiati dall'Autorità di vigilanza medesima. Ciò costituisce una garanzia di una vigilanza efficace ed ancorata alla realtà locale, anche dal profilo linguistico. Al personale della filiale ticinese si applicheranno le medesime norme valide per i dipendenti della sede di Zurigo e i loro rapporti di impiego sarà disciplinato secondo la legislazione del Cantone Zurigo (v. art. 7 della Convenzione intercantonale).

V. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI

Nell'ambito del corrente progetto di fusione delle Autorità di vigilanza sovracantonali, e con particolare riferimento all'articolo 35 lettera d della Convenzione relativo ai compiti di vigilanza del Canton Ticino nel settore delle fondazioni classiche, ci si è resi conto che

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

l'articolo 12 capoverso 1 della LAC, che conferisce alle Municipalità locali la competenza per sorvegliare le fondazioni che per il loro carattere appartengono al Comune, appare del tutto superato.

Dal profilo legale, occorre infatti tener conto dell'articolo 84 capoverso 1^{bis} CC, in vigore dal 1° gennaio 2006, che permette ai Cantoni di sottoporre alla vigilanza della competente autorità cantonale le fondazioni di pertinenza comunale; da quello eminentemente pratico, la sussistenza di una doppia vigilanza a livello Comune/Cantone delle fondazioni "classiche" a carattere comunale – come è il caso attualmente –, oltre a costituire un compito supplementare per i Comuni, rischia di creare delle disparità di trattamento nell'applicazione della vigilanza stessa. In vista della sottoscrizione della sopracitata nuova Convenzione intercantonale, intendiamo proporre una modifica legislativa che preveda lo stralcio dell'articolo 12 capoverso 1 LAC, e quindi di ogni residua competenza comunale in questo ambito. La ventilata modifica è stata sottoposta per consultazione a tutti i Municipi dei Comuni dove trovano ancora sede delle fondazioni classiche a carattere comunale (19 in tutto): i Municipi di dieci Comuni (Ascona, Bellinzona, Chiasso, Faido, Gambarogno, Lugano, Mendrisio, Minusio, Stabio e Vezia) si sono espressi favorevolmente alla modifica legislativa qui proposta, mentre altri nove Comuni non hanno formulato osservazioni nel termine loro impartito, per cui vi è da ritenere essi che non si oppongano formalmente all'abrogazione dell'articolo 12 capoverso 1 LAC.

Il nuovo tenore dell'articolo 12 LAC in seguito all'entrata in vigore della Convenzione sarà quindi il seguente:

Art. 12

La municipalità locale è competente per i seguenti oggetti:

1...

2...

3...

4. proibire l'accesso a pascoli o boschi nell'interesse della coltura (699);

5. introdurre azione di contestazione di riconoscimento (art. 259 cpv. 2 n. 3, 260 a cpv. 1 CCS);

6. esser convenuta nelle azioni di accertamento della filiazione paterna ove il padre sia morto ed suoi ascendenti, discendenti e collaterali manchino (art. 261 cpv. 2 CCS).

...

È pure di competenza della municipalità locale la domanda di adempimento di un onere accettato da un donatario, in quanto tale onere ridondi a vantaggio del rispettivo comune (art. 246 CO).

VI. LINEE DIRETTIVE E PIANO FINANZIARIO

Il progetto di fusione dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale con quella del Canton Zurigo, con il conseguente passaggio della vigilanza delle fondazioni attive nel Canton Ticino da un istituto all'altro, non figura nel Programma di legislatura 2023-2027 del Consiglio di Stato e nel piano finanziario 2024-2027 del Cantone. Dal puro profilo finanziario, il nuovo istituto erediterà, al momento della fusione, le somme a bilancio delle due attuali Autorità di vigilanza, per cui l'impatto finanziario futuro per il Canton Ticino può essere ritenuto neutro rispetto alla situazione attuale che già non comporta nessun onere a carico del Cantone.

Gli ultimi due Rapporti di gestione dell'Autorità di vigilanza della Svizzera orientale hanno riportato quale risultato d'esercizio, un utile di fr. 5'355.-- (esercizio chiuso al 31.12.2022) e, rispettivamente, una perdita di fr. 344'000.-- (esercizio chiuso al 31.12.2023). Occorre

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

tuttavia qui precisare che questi due ultimi esercizi contabili sono stati fortemente influenzati da importanti e improrogabili investimenti di natura informatica. Per gli anni antecedenti al 2022, la medesima Autorità di vigilanza aveva infatti sempre realizzato utili d'esercizio di gran lunga positivi (2021: fr. 388'000.--; 2020: fr. 220'000.--; 2019: fr. 234'000.--; 2018: fr. 405'902.--). Ricordiamo infine che nell'ipotesi in cui il nuovo istituto di vigilanza oggetto non sarà in grado di coprire i suoi costi, esso potrà giusta l'articolo 23 capoverso 2 della Convenzione in esame aumentare le tasse in modo corrispondente, adeguando il tariffario delle prestazioni.

Nell'organizzazione futura, le due componenti, settore fondazioni di previdenza, rispettivamente fondazioni classiche, dovranno d'altronde lavorare entrambe secondo il principio della copertura dei costi, e non è da escludere che nell'uno o nell'altro settore - ma più verosimilmente in quello della vigilanza delle fondazioni classiche - si debba procedere a degli adeguamenti tariffali a copertura dei costi.

VII. CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte in precedenza, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno del decreto legislativo sull'approvazione della Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVFLPP) e le modifiche di legge annesse al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

Disegno di

**Decreto legislativo
sull'approvazione della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni
classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno,
Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino
del**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8548 del 26 febbraio 2025,

decreta:

Art. 1

La vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni di competenza del Canton Ticino è esercitata dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino.

Art. 2

È approvata la convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino del 22 maggio 2024 (CVLPPF).

Art. 3

L'accordo di collaborazione tra il Cantone Ticino e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale concernente la vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del Cantone del 7 dicembre 2011 è abrogato con l'entrata in vigore della convenzione intercantonale.

Art. 4

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

Disegno di

Legge

concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8548 del 26 febbraio 2025,

decreta:

I

La legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni del 29 novembre 2011 è modificata come segue:

b. In materia di fondazioni classiche

Art. 2

Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l'autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli art. 84 e segg. CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

Disegno di

**Legge
di applicazione e complemento del Codice civile svizzero
(LAC)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8548 del 26 febbraio 2025,

decreta:

I

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC) è modificata come segue:

Art. 12 n. 1
abrogato

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni classiche e LPP dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino (CVLPPF)
del 22 maggio 2024

I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino

convengono:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Regione di vigilanza comune

Art. 1

I Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino («Cantoni firmatari») formano una regione di vigilanza comune per la vigilanza

- a) sugli istituti di previdenza professionale ai sensi dell'art. 61 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
- b) sulle fondazioni classiche ai sensi dell'art. 84 del Codice civile (CC), nella misura in cui i Cantoni firmatari hanno delegato questi compiti all'Autorità di vigilanza.

Autorità di vigilanza

a) principio

Art. 2

Con il nome di «Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino» è costituita un'autorità di vigilanza intercantonale di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede legale a Zurigo.

b) lingue

Art. 3

¹La lingua ufficiale dell'Autorità di vigilanza è il tedesco.

²L'Autorità di vigilanza fornisce le sue prestazioni con riferimento agli istituti di previdenza professionale o alle fondazioni classiche in una lingua ufficiale del Cantone firmatario nel quale l'istituto di previdenza o la fondazione classica ha la propria sede legale.

c) compiti

Art. 4

¹L'Autorità di vigilanza

- a) svolge i compiti assegnati ai Cantoni dalla legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
- b) assume i compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche, nella misura in cui i Cantoni firmatari le hanno delegato questi compiti ai sensi dell'art. 35.

²I Cantoni firmatari possono delegare all'Autorità di vigilanza altri compiti nel settore delle fondazioni classiche, segnatamente le funzioni quale autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC nonché la trattazione dei rimedi di diritto.

Diritto applicabile

Art. 5

Nella misura in cui la presente convenzione non disponga altrimenti, è applicabile il diritto del Cantone di Zurigo.

Rapporti di servizio

Art. 6

¹Per il personale dell'Autorità di vigilanza si applica il diritto pubblico sui rapporti di servizio del personale del Cantone di Zurigo.

²Il Consiglio di amministrazione può emanare disposizioni diverse nel regolamento del personale se ciò è necessario per motivi operativi.

³Il personale dell'Autorità di vigilanza che sono obbligatoriamente assicurati secondo la legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità devono essere assicurati presso un istituto di previdenza che non è soggetto alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza.

Rimedi giuridici

Art. 7

¹Le decisioni dell'Autorità di vigilanza che concernono la previdenza professionale possono essere impugnate secondo l'art. 74 LPP.

²Le decisioni e le decisioni su ricorso dell'Autorità di vigilanza nell'ambito delle fondazioni classiche possono essere impugnate a norma delle disposizioni giuridiche del Cantone firmatario a cui appartengono per la loro destinazione.

³Ulteriori decisioni e disposizioni dell'Autorità di vigilanza possono essere impugnate a norma delle disposizioni relative ai rimedi giuridici del Cantone di Zurigo.

⁴I rimedi giuridici contro le decisioni dell'Autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo.

Comunicazioni ufficiali

Art. 8

Le comunicazioni ufficiali dell'Autorità di vigilanza vengono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni firmatari interessati.

Capitolo secondo

Organizzazione

Organi

Art. 9

Gli organi dell'Autorità di vigilanza sono

- a) il Consiglio del concordato,
- b) il Consiglio di amministrazione,
- c) la Direzione,
- d) l'Ufficio di revisione.

Consiglio del concordato

a) composizione

Art. 10

¹Il Consiglio del concordato è composto da un membro ciascuno dei Governi dei Cantoni firmatari.

²Esso si costituisce autonomamente e nomina la Presidente o il Presidente tra i suoi membri.

³La Direzione assicura il Segretariato del Consiglio del concordato.

b) presa delle decisioni

Art. 11

¹Il Consiglio del concordato delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

²Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. La presidente o il presidente ha diritto di voto; in caso di parità il suo voto è decisivo.

³Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta.

⁴La Presidente o il Presidente del Consiglio di amministrazione e la Direttrice o il Direttore partecipano alle sedute con voto consultivo e con il diritto di proporre trattande.

c) compiti

Art. 12

¹Il Consiglio del concordato

- a) nomina la Presidente o il Presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione,
- b) determina la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione,
- c) approva la nomina o la destituzione della Direttrice o del Direttore,
- d) nomina l'Ufficio di revisione,
- e) approva il conto annuale e il rapporto di gestione,
- f) provvede a un adeguato rendiconto nei rispettivi Cantoni firmatari,
- g) approva i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe,
- h) disciplina con il Cantone firmatario i dettagli di un suo eventuale recesso dalla convenzione,
- i) determina la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto e i tribunali competenti in caso di recesso dalla convenzione da parte del Cantone di Zurigo,
- j) decide sull'uso dei beni esistenti in caso di scioglimento consensuale della convenzione.

²In sede di nomina del Consiglio di amministrazione si assicura che i suoi membri siano indipendenti e dispongano delle necessarie capacità per l'assolvimento del loro compito.

Retribuzione

Art. 13

Ogni Cantone firmatario regola la retribuzione del rispettivo membro del Consiglio del concordato.

Consiglio di amministrazione

a) composizione e durata del mandato

Art. 14

¹Il Consiglio di amministrazione si compone di una Presidente o un Presidente e di quattro altri membri.

²La durata del mandato è di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

³Per tutti gli altri aspetti, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

b) presa delle decisioni

Art. 15

¹Il Consiglio di amministrazione delibera validamente se la maggioranza dei suoi membri è presente di persona alla seduta o vi partecipa attraverso mezzi di comunicazione elettronici.

²Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. La Presidente o il Presidente ha diritto di voto e in caso di parità il suo voto è decisivo.

³Le decisioni possono essere prese in via di circolazione. Ogni membro può richiedere la convocazione di una seduta.

⁴La Direttrice o il Direttore partecipa alle sedute con voto consultivo e con diritto di proporre trattande.

c) compiti

Art. 16

Il Consiglio di amministrazione

- a) gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista strategico e finanziario,
- b) esercita una sorveglianza diretta sull'Autorità di vigilanza,
- c) nomina la Direttrice o il Direttore e ne decide la destituzione,
- d) approva la nomina dei membri della Direzione,
- e) definisce il bilancio preventivo e si occupa della pianificazione finanziaria,
- f) decide sulla destinazione degli utili,
- g) prende atto della relazione dell'Ufficio di revisione,
- h) approva il conto annuale e il rapporto di gestione,
- i) emana i regolamenti dell'Autorità di vigilanza sull'organizzazione, il personale, le finanze e le tariffe,
- j) approva il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza,
- k) emana le linee guida sulle attività di informazione dell'Autorità di vigilanza.

Direzione

a) composizione

Art. 17

¹La Direzione è composta da una Direttrice o da un Direttore e dagli altri membri da lei o da lui scelti.

²Per tutti gli altri aspetti, la Direzione si costituisce autonomamente.

b) compiti

Art. 18

La Direzione

- a) gestisce l'Autorità di vigilanza dal punto di vista tecnico, operativo e del personale,
- b) emana il regolamento interno dell'Autorità di vigilanza,
- c) prepara le basi per le decisioni del Consiglio di amministrazione, al quale riferisce regolarmente e in caso di eventi particolari immediatamente,
- d) allestisce il conto annuale e redige il rapporto di gestione,
- e) svolge tutti i compiti che non sono assegnati ad altri organi.

Ufficio di revisione

Art. 19

L'Ufficio di revisione verifica il conto annuale e presenta rapporto al Consiglio di amministrazione in merito ai risultati.

Capitolo terzo Finanze

Presentazione dei conti e piano finanziario

Art. 20

¹La presentazione dei conti è gestita secondo i principi commerciali.

²L'Autorità di vigilanza prepara un piano finanziario, un bilancio preventivo e un rapporto di gestione.

Finanziamento

Art. 21

L'Autorità di vigilanza si finanzia mediante tasse a copertura dei costi.

Tasse

Art. 22

¹L'Autorità di vigilanza riscuote

- a) tasse di vigilanza annuali,
- b) tasse per singole verifiche, decisioni o altri servizi.

²Le tasse di vigilanza annuali sono calcolate sulla base del totale di bilancio dell'istituto sottoposto a vigilanza, ivi compresi i valori di riscatto. Vanno distinte le seguenti tariffe per i seguenti istituti:

- a) quelle per istituzioni collettive o comuni,
- b) quelle per gli altri istituti di previdenza, compresi gli istituti che hanno quale scopo la previdenza professionale,
- c) quelle per le fondazioni classiche.

³Le tasse rimanenti sono calcolate entro i limiti previsti dal tariffario in base al lavoro svolto.

Capitale proprio

Art. 23

¹Il capitale proprio è compreso tra l'80 e il 120 per cento della spesa annuale dell'Autorità di vigilanza.

²Se questo intervallo è superato o non è raggiunto, il Consiglio di amministrazione potrà aumentare o diminuire le tasse in modo corrispondente.

Prestiti

Art. 24

¹Al fine di garantire la solvibilità in ogni momento, i Cantoni firmatari possono, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, concederle un prestito.

²I prestiti sono concessi al prezzo di costo.

³L'Autorità di vigilanza può rimborsare interamente o parzialmente il prestito in qualsiasi momento.

Esenzione fiscale

Art. 25

L'Autorità di vigilanza è esente da tutte le imposte cantonali, distrettuali e comunali dei Cantoni firmatari.

Responsabilità

Art. 26

¹L'Autorità di vigilanza risponde per i propri obblighi e per i danni che i suoi organi e i suoi collaboratori hanno illecitamente cagionato a terzi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

²A tal fine l'Autorità di vigilanza deve stipulare assicurazioni di responsabilità civile.

Capitolo quarto

Liquidazione di controversie

Art. 27

¹Le controversie tra Cantoni firmatari o tra Cantoni firmatari e l'Autorità di vigilanza sono sottoposte a un tribunale arbitrale.

²Ognuna delle parti designa un membro del tribunale arbitrale.

³Le parti designano insieme

a) una presidente o un presidente del tribunale arbitrale,

b) un altro membro del tribunale arbitrale, se necessario affinché quest'ultimo presenti un numero di membri dispari.

⁴Se le parti in causa non riescono a raggiungere un accordo in merito a quanto sopra, la presidente o il presidente del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo nomina la presidente o il presidente e un eventuale altro membro del tribunale arbitrale.

Capitolo quinto

Recesso e scioglimento della convenzione

Recesso

a) in generale

Art. 28

¹I Cantoni firmatari possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di due anni per la fine di un anno civile. Un recesso è possibile la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

²Il Cantone firmatario uscente non ha alcun diritto alla sostanza dell'Autorità di vigilanza.

³Il Consiglio del concordato adegua il testo del titolo nonché degli art. 1 e 2 della convenzione.

⁴Ulteriori dettagli in merito al recesso di un Cantone firmatario dalla convenzione saranno regolati fra il Cantone stesso e il Consiglio del concordato.

b) del Cantone di Zurigo

Art. 29

¹In caso di disdetta del Cantone di Zurigo dalla convenzione, il Consiglio del concordato definisce la nuova sede dell'Autorità di vigilanza, il nuovo diritto applicabile ai sensi degli art. 5 e 6 cpv. 1 e i nuovi tribunali competenti ai sensi degli art. 7 cpv. 3 e 27 cpv. 4.

²Il cpv. 1 è applicabile per analogia all'eventuale nuovo Cantone di sede dell'Autorità di vigilanza.

Scioglimento

Art. 30

¹Con decisione unanime dei loro organi competenti i Cantoni firmatari possono sciogliere la convenzione per la fine di un anno civile, osservando un termine di preavviso due anni.

²Il Consiglio del concordato decide sull'uso dei beni esistenti.

Capitolo sesto

Disposizioni transitorie e finali

Successione nei diritti

Art. 31

Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, tutti gli attivi e i passivi nonché tutti i contratti dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale saranno trasferiti all'Autorità di vigilanza.

Scioglimento degli istituti precedenti

Art. 32

L'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sono sciolte con l'entrata in vigore della presente convenzione.

Responsabilità per i crediti sorti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione

Art. 33

¹Per le richieste di responsabilità non coperte derivanti dalle precedenti attività dell'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, l'Autorità di vigilanza risponde per dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo fino all'importo del capitale proprio conferito dal rispettivo istituto.

²Inoltre, i Cantoni di Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino sono responsabili a titolo sussidiario per i crediti derivanti dalle precedenti attività di vigilanza della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, in conformità alle regole di responsabilità della convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP del 26 settembre 2005.

³Il Cantone Ticino è responsabile limitatamente alle pretese insorte dopo la sua adesione alla convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Capitale proprio

Art. 34

¹Il capitale iniziale dell'Autorità di vigilanza è costituito dal capitale proprio conferito dall'Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

²Il capitale proprio minimo ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 della presente convenzione deve essere interamente accumulato entro dieci anni.

Compiti di vigilanza nel settore delle fondazioni classiche

Art. 35

Con l'entrata in vigore della presente convenzione, l'Autorità di vigilanza assume i seguenti compiti nel settore delle fondazioni classiche per i seguenti Cantoni firmatari:

a) Cantone di Zurigo:

1. vigilanza, nella misura in cui ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali,
2. decisione in merito a ricorsi contro le disposizioni delle autorità distrettuali e comunali,

Messaggio n. 8548 del 26 febbraio 2025

3. svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86 e 86a CC,
 4. svolgimento delle funzioni di autorità cantonale ai sensi dell'art. 88 CC, nella misura ai sensi del diritto cantonale non ne siano responsabili le autorità distrettuali o comunali,
- b) Cantone di San Gallo:
1. vigilanza,
 2. esercizio delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC,
- c) Cantone di Turgovia: tutti i compiti di autorità cantonale,
- d) Cantone Ticino:
1. vigilanza,
 2. esercizio delle funzioni di autorità cantonale ai sensi degli art. 85, 86, 86a e 88 CC.

Entrata in vigore

Art. 36

¹La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua ratifica da parte di tutti i Cantoni firmatari.

²Il Consiglio del concordato inizia la sua funzione il primo giorno del mese successivo a quello della ratifica della convenzione da parte di tutti i Cantoni firmatari.

³Il Consiglio di amministrazione inizia la sua attività subito dopo la nomina da parte del Consiglio del concordato.